

*a cura dell’Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali*

Circolare informativa interna Nr. 55/kd/20

###### Settore: ISTITUTI NORMATIVI E CONTRATTUALI

Udine, 27 maggio 2020

**FSBA/EBNA - Delibera del Consiglio Direttivo FSBA – 25 maggio 2020**

Il Consiglio Direttivo del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato FSBA, con propria Delibera n. 6 del 25 maggio 2020, preso atto delle modifiche normative introdotte dal Decreto “Rilancio” (art. 68 DL 34/2020) ha comunicato di adeguare il proprio Sistema Informativo tenendo conto di quanto di seguito considerato:

* che le domande presentate hanno validità fino al 31 agosto 2020;
* che il **termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per il periodo 23 febbraio - 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020**;
* che per le domande **presentate oltre il predetto termine**, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di **una settimana** **rispetto alla data di presentazione**;
* che diverse aziende hanno erroneamente presentato **domande di CIG in deroga** alle regioni, che ad oggi sono state rigettate e che per le stesse è possibile presentare domanda di sostegno al reddito a FSBA relativamente al periodo 23 febbraio - 31 agosto 2020, avendo cura di compilare apposita **autodichiarazione e allegando documento di rifiuto della domanda da parte dell’INPS;**
* che è possibile l’utilizzo di **ulteriori 5 settimane, una volta esaurite le 9 settimane** a disposizione;
* che è possibile l’utilizzo di **ulteriori 4 settimane, con decorrenza 1° settembre 2020**, una volta esaurite le 9 + 5 settimane a disposizione;
* che per le sole **imprese artigiane dei settori turismo**, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, tale possibilità e concessa anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020.

La rendicontazione delle assenze, nei limiti delle **14 settimane**, è relativa:

* **a 70 giorni** in caso di attività lavorativa su 5 giorni a settimana
* **a 84 giorni** in caso di attività lavorativa su 6 giorni a settimana.

La rendicontazione delle assenze, nei limiti delle **18 settimane** è relativa:

* **a 90 giorni** in caso di attività lavorativa su 5 giorni a settimana
* **a 108 giorni** in caso di attività lavorativa su 6 giorni a settimana.

Si allega la Delibera FSBA

*(Fonti: Delibera FSBA n. 6 del 25 maggio 2020)*